



Prova dell'osservanza delle condizioni di partecipazione

AUTODICHIARAZIONE concernente l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, degli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), della parità salariale tra donna e uomo, del diritto in materia ambientale, delle norme di prevenzione della corruzione nonché in materia di pagamento delle imposte e dei contributi sociali

Numero del progetto / Titolo del progetto / Nome del progetto:

Nome del committente:

Il/I sottoscritto/i, autorizzato/i ad agire in qualità di rappresentante/i, con la presente conferma/confermano che durante la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione della commessa conferita l'offerente¹

Nome e forma giuridica:	
Numero d'identificazione dell'impresa (IDI, per gli offerenti svizzeri):	
Indirizzo professionale:	
Persona di contatto (nome, funzione):	
Telefono:	E-mail:
Numero di collaboratori (esclusi gli apprendisti):	

come pure i subappaltatori coinvolti garantiscono l'osservanza delle norme specificate di seguito.

1. Per prestazioni da fornire in Svizzera

- Le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione.
 - Gli obblighi di annuncio e di autorizzazione in relazione alla lotta contro il lavoro nero.
 - Le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali vigenti nel luogo della prestazione.
 - Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, in particolare quelle contenute nel Codice penale svizzero, nella legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI) e nella legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart).
- Le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.

Gli offerenti con almeno 100 lavoratori dipendenti (apprendisti esclusi) devono dimostrare, in aggiunta a quanto sopra, in che modo è stata verificata l'osservanza della parità salariale tra uomo e donna, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Mediante un'analisi della parità salariale effettuata con Logib, lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione
(allegare la prova Logib)
- Mediante un controllo statale dell'osservanza della parità salariale tra donna e uomo effettuato da
 Confederazione Cantone Città/Comune (allegare la conferma di avvenuto controllo)
- Da un organo indipendente che ha agito conformemente alla legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)
(allegare il rapporto stilato secondo la LPar)

L'analisi della parità salariale riguarda il mese di riferimento indicato di seguito: _____ (MM / AAAA)

¹ Nome e indirizzo dell'unità giuridica autonoma del livello più basso. Con «unità giuridica autonoma» s'intende un'unità operativa avente forma giuridica autonoma (ad es. SA, Sagl) oppure una società affiliata. Non rientrano in questa definizione, ad esempio, gli stabilimenti d'impresa, le agenzie, gli uffici, le succursali, le filiali e le unità aziendali prive di una forma giuridica autonoma.

Nota: le autorità competenti si riservano espressamente di effettuare controlli volti a verificare l'osservanza della parità salariale tra donna e uomo, indipendentemente dal numero dei lavoratori salariati.²

2. Per prestazioni da fornire all'estero

- Almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (v. n. 1.2, pag. 3). Se è più severa, deve essere osservata la legislazione vigente nel luogo della prestazione.
- Eventuali altri standard internazionali importanti in materia di lavoro, ossia i principi contenuti in altre convenzioni dell'OIL, ad esempio in relazione alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro, purché ratificati dalla Svizzera, di cui il committente ha chiesto l'osservanza.
- Il diritto in materia ambientale vigente nel luogo della prestazione nonché le convenzioni rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali citate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub, RS 172.056.11).

3. Per prestazioni da fornire in Svizzera e/o all'estero

Inoltre, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l'offerente e i subappaltatori coinvolti:

- durante la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione della commessa conferita non sottoscrivono né hanno sottoscritto alcun accordo illecito in materia di concorrenza;
- non sono stati esclusi da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato per un periodo massimo di cinque anni³;
- non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri⁴;
- non figurano su alcuna lista di sanzioni di istituzioni finanziarie multilaterali⁵ in seguito ad accuse di corruzione.
- hanno pagato le imposte e i contributi sociali esigibili (compresi i contributi alle assicurazioni sociali).

Il/i sottoscritto/i ha/hanno altresì preso conoscenza del testo sottostante «**Informazioni per gli offerenti**».

Nota legale: chi, nella compilazione del presente modulo, fornisce consapevolmente informazioni errate o suscettibili d'indurre in errore è passibile di sanzioni amministrative e può andare incontro a conseguenze nell'ambito della legislazione sugli appalti pubblici.

Luogo e data

Nome e cognome

Firma/e

*Il presente documento e le prove ivi richieste devono essere consegnati **al committente**.*

² Cfr. le linee guida Controllo del rispetto della parità salariale tra donna e uomo nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e della Conferenza degli acquisti della Confederazione.

³ Cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c, e ed j, art. 44 cpv. 2 lett. b, f e g nonché art. 45 LAPub (RS 172.056.1) come pure art. 25 cpv. 4 OAPub.⁴ Art. 13 cpv. 1 LLN.

⁴ Art. 13 cpv. 1 LLN.

⁵ Tra queste rientrano le seguenti istituzioni finanziarie internazionali: African Development Group, Asian Development Bank, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Inter-American Development Bank, Gruppo della Banca mondiale.

Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla LLN, della parità salariale tra donna e uomo, del diritto in materia ambientale e delle norme in materia di prevenzione della corruzione

Informazioni per gli offerenti

1. Basi legali

L'osservanza delle disposizioni di legge menzionata nell'autodichiarazione costituisce una condizione generale di partecipazione cogente (art. 12 LAPub). Le basi legali per la presente autodichiarazione si fondano sull'articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 12 LAPub nonché sull'articolo 4 capoverso 2 OAPub.

1.1 Per prestazioni da fornire in Svizzera

Chi fornisce le proprie prestazioni in Svizzera è tenuto a osservare le seguenti disposizioni, determinanti nel luogo della prestazione:

- le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Di conseguenza devono essere osservate le disposizioni cogenti del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11) e relative ordinanze esecutive, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni (LAINF; RS 832.20, incluse le ordinanze esecutive) e le disposizioni rilevanti per la commessa in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (cfr. ambito tematico RS 822.5);
- gli obblighi di annuncio e di autorizzazione nell'ambito del diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte conformemente alla LLN (RS 822.41) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo (LPar; RS 151.1);
- le disposizioni salariali e altre disposizioni del diritto del lavoro contenute nei contratti collettivi e normali di lavoro e, in assenza di tali strumenti, le condizioni di lavoro e salario usuali nel luogo, nella professione e nel settore;
- le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali (art. 12 cpv. 3 LAPub). Non è pertanto consentito contravvenire al diritto svizzero in materia ambientale e alle varie leggi e ordinanze che lo compongono. Al proposito si menzionano la legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), la legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0), la legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e le relative ordinanze;
- le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, in particolare le disposizioni del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), le disposizioni della LCSI (RS 241) e le disposizioni della LCart (RS 251).

1.2 Per prestazioni da fornire all'estero

Il committente aggiudica la commessa per prestazioni che vengono fornite all'estero soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'OIL⁶ (art. 12 cpv. 2 LAPub, all. 6 LAPub):

- Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9);

- Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7);
 - Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9);
 - Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0);
 - Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5);
 - Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1);
 - Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8);
 - Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2);
- nonché il diritto fondamentale a un ambiente di lavoro sicuro e salubre e i relativi obblighi (Convenzione fondamentale n. 155 del 22.6.1981 sulla salute e sicurezza sul lavoro; Convenzione fondamentale n. 187 del 15.6.2006 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro)⁷.

Il committente può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro. Nello specifico ci si riferisce ai principi contenuti in altre convenzioni dell'OIL, purché ratificate dalla Svizzera (in virtù dell'art. 12 cpv. 2 LAPub in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 OAPub). Vi rientra l'obbligo per gli offerenti di:

- concedere ai propri dipendenti un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore (come da Convenzione n. 14 dell'OIL) nonché un congedo pagato di almeno tre settimane all'anno (come da Convenzione n. 132 dell'OIL); negli autotrasporti devono essere osservati periodi di riposo come da Convenzione n. 153 dell'OIL;
- negli autotrasporti devono essere osservati periodi di riposo come da Convenzione n. 153 dell'OIL;
- attuare e osservare le misure concepite per il settore specifico e idonee a prevenire quanto più possibile gli infortuni e le malattie professionali come pure i pericoli per la salute dei propri impiegati. Vi rientrano la protezione contro le radiazioni ionizzanti come da Convenzione n. 115 dell'OIL, la sicurezza delle macchine come da Convenzione n. 119 dell'OIL, la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene come da Convenzione n. 136 dell'OIL, la protezione contro le sostanze e gli agenti cancerogeni come da Convenzione n. 139, la sicurezza

⁶ Tutti i membri dell'OIL, anche se non hanno ratificato le convenzioni in questione, sono tenuti, in virtù della sola appartenenza all'organizzazione, a rispettare, promuovere e attuare in buona fede e conformemente alla Costituzione i principi relativi ai diritti fondamentali contemplati dalle convenzioni fondamentali.

⁷ Ciò significa ad esempio che, per quanto ragionevole e praticabile, le postazioni di lavoro, le macchine, i materiali e le procedure di lavoro sotto il controllo del datore di lavoro devono essere concepiti in modo da non rappresentare alcun rischio per un ambiente di lavoro sano e sicuro. Inoltre, quando necessario, devono essere messi a disposizione indumenti e attrezzi di protezione adeguati, al fine di prevenire, per quanto ragionevole e praticabile, incidenti o problemi di salute. Inoltre, i lavoratori hanno il diritto di essere consultati in merito alle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

nell'utilizzazione dell'amianto come da Convenzione n. 162 dell'OIL e l'igiene nel commercio e negli uffici come da Convenzione n. 120 dell'OIL;

- non impiegare giovani di età inferiore a 18 anni e donne incinte o che allattano per lavori che li espongono ai rischi d'intossicazione dovuti al benzene o da prodotti contenenti benzene (come da Convenzione n. 136 dell'OIL);
- garantire un'adeguata protezione della maternità (come da Convenzione n. 183 dell'OIL);
- rispettare il divieto di lavoro notturno dei fanciulli nell'industria (come da Convenzione n. 6 dell'OIL).

Per le prestazioni che vengono fornite all'estero, oltre al diritto in materia ambientale vigente nel luogo della prestazione, bisogna osservare anche le seguenti convenzioni (art. 12 cpv. 3 LAPub in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 3 OAPub, all. 2 OAPub):

- Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono (RS 0.814.02) e il Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (RS 0.814.021) sottoscritto nel quadro di tale convenzione;
- Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05);
- Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03);
- Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21);
- Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43);
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01);
- Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453);
- Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (RS 0.814.32) e gli otto protocolli ratificati dalla Svizzera nel quadro di tale convenzione.

2. Subappaltatori

Gli offerenti vincolano contrattualmente i subappaltatori all'osservanza dei requisiti di cui al numero 1 concernenti le condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla LLN, la parità salariale, il diritto in materia ambientale e la prevenzione della corruzione (art. 12 cpv. 4 LAPub).

A tal fine gli offerenti possono ad esempio far sottoscrivere un'autodichiarazione, da presentare all'occorrenza all'autorità di controllo.

3. Controlli

Il committente si riserva di controllare in qualunque momento l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro (ivi comprese le convenzioni fondamentali dell'OIL), degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla LLN, della parità salariale tra donna e uomo nonché l'osservanza del diritto in materia ambientale e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, o di delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea (art. 12 cpv. 5 LAPub).

Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a disposizione documenti. Su richiesta, gli offerenti devono fornire le prove necessarie. Apponendo la loro firma in calce alla presente autodichiarazione, gli offerenti e i subappaltatori dichiarano di accettare che i committenti o terze parti da loro incaricate possano effettuare controlli ai sensi dell'articolo 12 capoverso 5 LAPub.

Importante: in sede di controllo delle condizioni di lavoro e delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori viene verificata separatamente l'osservanza di ogni singola norma convenuta nel contratto di lavoro. La mancata osservanza di una singola disposizione non può essere compensata con il superamento dello standard minimo in un altro settore.

4. Prova dell'osservanza della parità salariale

Spetta all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) verificare che venga osservata la parità salariale tra donna e uomo. L'UFU emana una direttiva al proposito. Il committente può trasmettere all'UFU sia l'autodichiarazione, sia la prova dell'osservanza della parità salariale ricevute dagli offerenti (art. 4 cpv. 1 OAPub).

Inoltre, gli offerenti con almeno 100 collaboratori (esclusi gli apprendisti) devono fornire una prova dell'osservanza della parità salariale tra donna e uomo. La verifica deve essere fatta sulla base di dati salariali risalenti a non più di 48 mesi dalla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione (mese di riferimento). A tal fine è possibile utilizzare Logib, lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione (cfr. www.logib.ch).

Per gli utenti di Logib è disponibile una helpline gratuita (0800 55 99 00).

5. Obbligo di collaborare, sanzioni

Gli offerenti e i loro subappaltatori sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione i dati e i documenti necessari per i controlli.

Se un offerente, i rispettivi organi, un terzo coinvolto o gli organi di quest'ultimo non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente alla LLN, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo o le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione (art. 44 cpv. 2 lett. f, g in combinato disposto con l'art. 44 cpv. 1 LAPub). L'offerente che viola in maniera grave le condizioni di partecipazione può essere escluso per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche (art. 45 cpv. 1 LAPub).

6. Adesione non obbligatoria al contratto collettivo di lavoro

I servizi pubblici d'acquisto non impongono agli offerenti l'obbligo di aderire al contratto collettivo di lavoro (CCL) che non è di obbligatorietà generale. Esigono soltanto che vengano osservate le disposizioni del diritto del lavoro (inclusi le disposizioni salariali) contenute nel CCL per evitare distorsioni concorrenziali tra gli offerenti.

Eventuali modifiche del CCL

Se le parti sociali concludono un nuovo CCL, le relative disposizioni del diritto del lavoro sono oggetto dei controlli.

Domande e ulteriori informazioni In caso di domande potete rivolgervi alla Conferenza degli acquisti della

